



---

**OGGETTO:** Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi –  
Disposizioni a tutela della quiete pubblica .

### IL SINDACO

**Visto:**

- L' art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i. che demanda, tra l’altro, al Sindaco il coordinamento e l’organizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

**Richiamate** le Ordinanze Sindacali:

- prot. n. 5457/2010
- prot. n.14819/2011

con le quali furono disciplinati gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle attività: commerciali in sede fissa e su area pubblica, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché quelle similari artigianali di pizzeria, rosticceria, pasticceria, gelateria (che peraltro svolgono congiuntamente l'attività di vendita al dettaglio e/o per asporto di altri prodotti), circoli, sale da gioco, nonché di altre attività presenti sul territorio.

**Visti:**

- gli artt. 11 e seguenti del D.lgs. 31 marzo 1998 n.114 e s.m.i.;
- la L.R.Campania 7 gennaio 2000 n.1;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287 in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e s.m.i.;
- il D.lgs. 26 marzo 2010 n.59;
- il R. D. 18 giugno 1931, n. 773 contenente il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza ed il suo regolamento di cui al R. D. 06 maggio 1940, n. 635;
- il D.P.R. 24 luglio 1977 n.616;
- l’art. 7 bis del D. lgs 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Atripalda n. 17 del 26.07.2010;

**Visto:**

- l’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/08/2006 n. 248) soggetto, poi, ad ulteriori successive modifiche, che ha introdotto una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione;

**Visto:**

- l’art.31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011) con cui è stata modificata la lettera d-bis (introdotta dall’art.35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111) dell’art.3, comma 1, del sopra citato decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, di modo che il testo della norma de qua è ora il seguente: **“1. Ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’art.117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le**



*attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114 e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni (...omissis ...) d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;*

**Tenuto conto che** tale previsione legislativa opera "ope legis", senza necessità di alcun recepimento a livello ordinatorio locale o normativo regionale;

**Considerato che** conformemente a quanto già previsto con circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28.10.2011 eventuali limitazioni di orario o aperture differenziate correlate alle tipologie degli esercizi con provvedimenti specifici, possono essere introdotte soltanto per evitare atti di "danno alla sicurezza...e indispensabili per la protezione della salute umana...dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", cioè per la tutela di interessi generali della comunità amministrata e non per interessi di alcune categorie economiche;

**Tenuto conto che** numerose iniziative con finalità di svago, intrattenimento e socializzazione per la cittadinanza sono organizzate su aree pubbliche e/o nei locali dei pubblici esercizi;

**Ritenuto che** occorre, da un canto, favorire le iniziative economiche e la realizzazione di attività ricreative, dall'altro garantire la vivibilità urbana, le esigenze di igiene e il valore della quiete pubblica quale interesse collettivo;

**Valutata, in considerazione di tali ragioni,** la necessità di disciplinare le attività di piccoli intrattenimenti, spettacoli musicali e manifestazioni;

## ORDINA

### 1. ORARI

#### In tutto il territorio comunale le attività di:

- **commercio al dettaglio in sede fissa** come individuate dal D.lgs. 114/98 (sia del settore alimentare che del settore non alimentare)
- **somministrazione al pubblico di alimenti e bevande** di cui alla Legge 287/91
  - a) di tipo "A" e "B" (trattorie, ristoranti, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)
  - b) di tipo "C" e "D" (sale da gioco, circoli, locali notturni, in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago)
- **esercizi con attività artigianale prevalente** che esercitano attività di somministrazione (pizzerie da asporto, rosticcerie, kebab, etc.)

#### possono essere svolte senza i seguenti obblighi:

- a) il rispetto degli orari di apertura e chiusura;
- b) l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, compresi i giorni del Santo Patrono o le festività speciali;
- c) l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

#### Resta però obbligatorio quanto segue:



- Segnalare al pubblico mediante cartelli ben visibili anche all'esterno o altri mezzi idonei a tale scopo gli orari scelti e i giorni di effettiva apertura e chiusura, qualora osservati; l'eventuale chiusura infrasettimanale è determinata liberamente dai singoli esercenti.
- L'orario scelto può essere variato ed è consentita la scelta di orari differenti nei vari periodi dell'anno o giorni della settimana.
- Sono vietate l'apertura anticipata o la chiusura posticipata rispetto a quanto segnalato ad avventori e autorità.
- Le attività svolte all'interno di altri esercizi che non abbiano un ingresso indipendente da questi ultimi devono seguire l'orario principale.
- Per orario di chiusura si intende l'orario di conclusione dell'attività di vendita e/o di somministrazione, ossia l'orario dell'ultimo scontrino emesso.  
Pertanto, successivamente all'orario di chiusura, è consentito ai clienti di terminare le consumazioni già pagate, per un periodo non superiore a mezz'ora, mentre si avvieranno, parallelamente, le attività di pulizia e di chiusura dei locali ed il personale dovrà avvisare la clientela che l'esercizio sta per chiudere.

**1.1. Gli esercizi al dettaglio in sede fissa sono obbligati a:**

- a) Interrompere, fermo il divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche ai minori di 16 anni (art. 689 C.P.), la vendita per asporto di bevande alcoliche e non in contenitori di vetro e in lattine di metallo e di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 23,00 fino alla chiusura, salvo che non sia diversamente disposto dal Questore per particolari questioni di sicurezza.

**1.2 I pubblici esercizi di somministrazione sono obbligati a:**

- a) comunicare preventivamente al Comune –S.U.A.P. - gli orari ed eventuali turni di chiusura effettuati, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività; la stessa può pervenire:  
per invio fax (0825628751)  
tramite PEC: [modello-scia-atripalda@legalmail.it](mailto:modello-scia-atripalda@legalmail.it)
- b) interrompere, fermo il divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche ai minori di 16 anni (art. 689 C.P.), la somministrazione di bevande alcooliche e superalcoliche alle ore 03:00 e non possono riprenderla nelle tre ore successive (quindi fino alle ore 06:00) salvo che non sia diversamente disposto dal Questore per particolari questioni.  
Tale divieto è esteso anche agli esercizi temporanei di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni, sagre, spettacoli, etc.
- c) cessare, per motivi di ordine pubblico, la diffusione di musica e canti nel locale, a qualsiasi titolo esercitati, entro le ore 01:00 anche per gli esercizi che protraggono l'orario di chiusura.

Sono esentati dall'osservanza della presente disposizione, i locali pubblici insonorizzati per i quali sia dimostrato tecnicamente, da parte del titolare, l'osservanza delle norme sui livelli massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, previste dal D.P.C.M. 16/4/99 n. 215 e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 659 c.p.

## 2. **Attività di commercio su area pubblica**

Per l'attività di commercio su aree pubbliche su posteggi (mercato settimanale del Giovedì) ed in forma itinerante rimangono in vigore le disposizioni, i divieti, e la disciplina dell'orario stabilite dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Atripalda con delibera n.17 del 26.07.2010.

### 3. **Sale giochi**

Le sale giochi non possono operare in regime "liberalizzato"; l'attività deve essere svolta nei seguenti limiti temporali:

**dalle ore 09.00 alle ore 22.00**

fermo restando l'obbligo di comunicare l'orario scelto all'Ufficio Commercio ed esporlo sia all'interno che all'esterno del locale.

Dopo l'orario di chiusura nessun avventore deve rimanere per nessun motivo all'interno del locale.

## 4. **Attività di pubblico spettacolo e trattenimento effettuate dagli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.**

- a) L'effettuazione di piccoli intrattenimenti, all'interno ed all'esterno dei pubblici esercizi, con l'utilizzo di impianti di diffusione sonora, esercitata per motivi di opportunità strettamente funzionali all'attività economico-commerciale dell'esercizio è consentita, su tutto il territorio comunale, previa comunicazione al Sindaco, nel rispetto delle prescrizioni di legge.
- b) L'attività deve essere sempre svolta nel rispetto di tutte le norme di legge connesse al pubblico esercizio dove è esercitata.
- c) Agli avventori non deve essere richiesto alcun compenso per la visione dei programmi o l'audizione dei concertini, sia sotto forma di biglietto di ingresso sia di maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
- d) Qualora la tipologia dell'intrattenimento o la predisposizione di sale e/o auditori ecceda i limiti imposti tale da poter essere assimilata al locale di pubblico spettacolo il titolare deve richiedere e ottenere l'agibilità di cui all'art. 80 del TULPS;
- e) E' vietato pubblicizzare all'esterno gli avvenimenti di intrattenimento disgiuntamente dalla pubblicità dell'attività di somministrazione;
- f) Non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini dell'attività di trattenimento.

## 4.2 Orario

L'orario dei piccoli trattenimenti musicali dal vivo non costituenti pubblico spettacolo, è così stabilito:

### dal 1° Luglio al 30 Settembre:

- a) *all'esterno dei locali e relative pertinenze entro e non oltre le ore 24:00;*
- b) *all'interno entro e non oltre le ore 01:00 di notte, anche negli esercizi che protraggono l'orario di chiusura*

### dal 1° Ottobre al 30 Giugno:

- a) *all'esterno dei locali e relative pertinenze entro e non oltre le ore 22:00;*
- b) *all'interno entro e non oltre le ore 01:00 di notte, anche negli esercizi che protraggono l'orario di chiusura.*

- La determinazione degli orari stabilita per le singole licenze non si può discostare dai limiti suddetti.
- Il Sindaco, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali, ha facoltà di consentire eccezionalmente il prolungamento dell'orario attenendosi ad un'accurata valutazione degli elementi di pubblico interesse.
- Eventuali richieste di protrazione dell'orario devono essere indirizzate al Sindaco e presentate almeno 7 (sette) giorni prima.

## 4.3. Tutela della quiete pubblica

- I titolari di tutti gli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare ed i titolari dei pubblici esercizi di somministrazione, inclusi i bar e i ristoranti, i titolari dei locali di intrattenimento e notturni, i titolari degli esercizi qualunque ne sia la natura giuridica, che siano autorizzati alla vendita e/o alla somministrazione di alimenti e/o bevande, devono osservare le disposizioni previste dalla L. n. 447 del 26 ottobre 1995 e quelle contenute nella normativa di attuazione del piano di zonizzazione acustica del Comune di Atripalda, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 7.4.1998.
- Tali disposizioni si applicano a chiunque installa apparecchiature o dispositivi di qualsiasi tipo idonei a generare inquinamento acustico.
- Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di emissione e di immissione definiti dalla legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e assegnati dal piano di zonizzazione acustica del Comune è punito con la sanzione amministrativa prevista dalla normativa di riferimento.
- Salvo quanto previsto dall'art. 659 del codice penale, nei locali e negli spazi aperti adibiti all'attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e/o o all'attività di intrattenimento e di spettacolo, i titolari devono vigilare affinché gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi o rumori ovvero abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone; essi sono inoltre obbligati a vigilare, avvalendosi di addetti al controllo dell'utenza, che all'entrata ed all'uscita dei locali, nonché durante l'intrattenimento nelle immediate prossimità degli stessi, i frequentatori non tengano comportamenti atti a turbare la quiete pubblica o che contrastino con le norme igieniche ovvero che determinino, per l'uso e la sosta di auto e motoveicoli, notevoli alterazioni della circolazione stradale.

## 5. Norme igieniche

Tutti i soggetti di cui alla presente ordinanza sono tenuti alla corretta igiene e pulizia del locale per l'intera durata di apertura del locale stesso, e sono tenuti a garantire, sino alla chiusura,

anche negli spazi pubblici antistanti gli esercizi, l'igiene e la raccolta dei rifiuti prodottisi in conseguenza dell'esercizio dell'attività.

#### **6. Violazioni dell'ordinanza - Operatività delle sanzioni**

- Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative per un importo minimo di 25 euro e massimo di 500 euro ai sensi dell'art. 7bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, salvo specifiche sanzioni previste dalla normativa di riferimento.
- Le sanzioni pecuniarie previste sono comminate dal Dirigente del Servizio Competente su rapporto della Polizia locale o di altri organi di Polizia dello Stato.
- Tali sanzioni saranno incamerate dal Servizio Polizia Municipale che provvederà ad emanare tutti i successivi provvedimenti nel caso di mancato pagamento nei termini di legge.
- Contro il provvedimento sanzionatorio è ammessa la presentazione di scritti difensivi al Sindaco nei termini di legge per il tramite del settore della Polizia Municipale.
- In caso di recidiva, è disposta la sospensione dell'attività per giorni 3 consecutivi a decorrere dal primo venerdì successivo alla notifica del provvedimento di sospensione; la recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- I provvedimenti di sospensione saranno disposti dal Dirigente del Servizio Commercio, su segnalazione della recidiva da parte del Servizio Polizia Locale.

#### **DISPONE**

- La revoca delle ordinanze n. 5457/2010 e n. prot.14819/2011.
- Le prescrizioni di cui alla presente ordinanza devono essere inserite nelle autorizzazioni o licenze di cui al T.U.L.P.S. /R.D.773/1931).
- Copia della presente ordinanza è pubblicata. all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune ed è trasmessa agli organi di vigilanza per il controllo dell'ottemperanza integrale alla medesima.
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
  - entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
  - entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.
- Copia della presente viene trasmessa:
  - alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
  - alle organizzazioni indicate nell'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo 114/98;
  - al Comando Stazione Carabinieri di Atripalda (AV).

**Gli Agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine vigileranno sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra.**

**Dalla Residenza Municipale lì, 12 Luglio 2012**

**Il Sindaco**  
Avv. Paolo SPAGNUOLO